

Deliberazione 30 marzo 2009 – ARG/elt 35/09

Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2009 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione con modifiche del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l’Acquirente unico) dell’1 dicembre 2008, prot. Autorità n. 40226 del 15 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2008);
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 febbraio 2009, prot. Autorità n. 7885 del 19 febbraio 2009;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 13 marzo 2009, prot. Autorità n. 12315 del 16 marzo 2009;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 19 marzo 2009, prot. Autorità n. 13679 del 24 marzo 2009;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 marzo 2009, prot. Autorità n. 13122 del 19 marzo 2009;
- la comunicazione di Terna del 17 marzo 2009, prot. Autorità n. 13153 del 19 marzo 2009;
- le note della Direzione Mercati 4 novembre 2008, prot. Autorità n. 33511, e 21 gennaio 2009, prot. Autorità n. 2862, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Note agli esercenti la maggior tutela per svalutazione crediti);
- la nota della Direzione Mercati 17 febbraio 2009, prot. n. 7354, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC1;
 - d) componente $DISP_{BT}$
 e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in diminuzione di circa 73 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 36 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- la messa a disposizione da parte degli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali delle informazioni in risposta alla Nota agli esercenti la maggior tutela risulta essenziale per poter procedere ad una più corretta stima dei ricavi conseguiti dai medesimi esercenti in corso d'anno in applicazione dei corrispettivi PED;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato secondo quanto sopra indicato, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2009) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel primo trimestre dell'anno 2009;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo gennaio - dicembre 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2008, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio è stimato pari a circa 290 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro si stima siano stati recuperati nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo);
- relativamente all'anno 2008, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e

i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio è stimato pari a circa 103 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro si stima siano stati recuperati nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo);

- con comunicazione 1 dicembre 2008 l'Acquirente unico ha confermato che i dati trasmessi all'Autorità nel mese di settembre 2008, relativi ai prezzi di cessione per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla maggior tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007, sono da considerarsi a consuntivo;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici si evidenzia uno squilibrio tra il gettito della componente UC1 e le esigenze del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, ad oggi stimabile in circa 87 milioni di euro;
- tale stima è da intendersi ancora provvisoria in quanto non inserita in un contesto sistematico di raccolta dati per la perequazione e poiché non tiene conto dei conguagli quantificabili successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
- lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento di cui sopra è previsto che venga recuperato tramite la componente UC1 di cui comma 1.1 del TIV.

Considerato, infine, che:

- con la deliberazione ARG/elt 190/08 l'Autorità ha adeguato prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente DISPBT, in vista delle risultanze finali delle analisi dei dati patrimoniali ed economici degli esercenti la maggior tutela societariamente separati, al fine di tenere conto della necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV per l'anno 2008 ma anche della migliore stima della variazione del livello della componente RCV relativa all'anno 2009; e che la quantificazione definitiva di tali livelli è stata rinviata ad un'analisi di dettaglio dei dati, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali;
- ai fini della quantificazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali, con le Note agli esercenti la maggior tutela per svalutazione crediti sono state richieste informazioni di dettaglio in tema di:
 - a) dimensione del fenomeno relativo alla morosità, chiedendo dati disaggregati per sottotipologia di clienti serviti in maggior tutela e per diversi intervalli temporali;
 - b) analisi del credito, attraverso la richiesta di informazioni circa il trattamento contabile dei crediti;
 - c) procedure di recupero credito, richiedendo la descrizione delle modalità di recupero del credito utilizzate, eventualmente differenziate per sottotipologia di clienti serviti in maggior tutela;
- in esito all'analisi dei dati pervenuti a seguito delle Note agli esercenti la maggior tutela per svalutazione crediti, emerge la difficoltà da parte degli esercenti di fornire informazioni con dettaglio sufficiente a consentire, con riferimento al 2008, di pervenire ad un riconoscimento della voce svalutazione crediti che tenga conto delle eventuali differenziazioni dei clienti finali in sub-categorie in relazione al

tema della morosità e che tale difficoltà è stata evidenziata dagli operatori anche per il futuro;

- dall'analisi dei dati pervenuti dagli esercenti la maggior tutela emerge inoltre:
 - a) una sostanziale omogeneità nel trattamento contabile in tema di svalutazione dei crediti maturati che prevede dopo un anno dalla scadenza il deterioramento dei medesimi;
 - b) un progressivo incremento della dimensione del fenomeno di morosità, sia in termini di numero di fatture non pagate da parte dei clienti finali serviti in maggior tutela per i quali è cessata la fornitura, che in termini di rapporto tra valore delle fatture non pagate per forniture cessate indipendentemente dalla causa e fatturato complessivo;
- il riconoscimento dei costi per gli anni successivi al 2008 debba comunque incentivare l'utilizzo, da parte degli esercenti la maggior tutela, di tutti gli strumenti atti a limitare il rischio credito, ivi compresa la sospensione della fornitura prevista dalla deliberazione ARG/elt 04/08 nonché altri eventuali strumenti che siano volti alla minimizzazione complessiva della dimensione del fenomeno della morosità e dei conseguenti oneri.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in diminuzione il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, come già fatto in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo);
- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- dimensionare il corrispettivo PPE mantenendo l'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli oneri relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2008, confermando il valore di detto corrispettivo in vigore nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo);
- confermare il livello dell'aliquota della componente UC1 in vigore nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo), in modo da consentire, nel corso dell'anno 2009, il recupero degli squilibri della perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 ad oggi stimabili, in attesa della quantificazione definitiva;
- dimensionare il livello della componente DISPBT, al fine di tenere conto della migliore stima della necessità di gettito derivante dal meccanismo di compensazione per l'anno 2008 e della revisione del livello della componente RCV relativo all'anno 2009;
- prevedere che, ai fini del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, il livello standard di riconoscimento della voce svalutazione crediti sia fissato, per l'anno 2008, ad un livello definito sulla base di quanto risulta dall'analisi dei dati pervenuti dagli esercenti la maggior tutela e che sia applicato al fatturato complessivo;
- prevedere che, ai fini della revisione del livello della componente RCV relativo all'anno 2009, il livello standard di cui al precedente alinea sia ridotto al fine di

incentivare la progressiva gestione efficiente del credito da parte degli esercenti la maggior tutela;

- modificare il TIV per prevedere un obbligo in capo agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali di inviare con cadenza trimestrale all'Autorità le informazioni necessarie alla stima dei ricavi conseguiti dai medesimi esercenti in corso d'anno in applicazione dei corrispettivi PED, nonché per apportare le modifiche sopra prospettate in tema di costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela per l'attività di commercializzazione, con riferimento agli anni 2008 e 2009

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo PPE per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori del medesimo corrispettivo determinati dalla deliberazione ARG/elt 190/08 per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo).

Articolo 4

Aggiornamento della componente UC1

- 4.1 I valori della componente UC1 per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) sono fissati nelle Tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori della medesima componente determinati dalla deliberazione ARG/elt 190/08 per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo).

Articolo 5
Modifiche al TIV

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 13, dopo il comma 13.3, è aggiunto il seguente comma:
 “13.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell’Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi. La Direzione Mercati informa periodicamente, con apposita comunicazione, gli esercenti la maggior tutela societariamente separati circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l’invio.”;
- b) all'articolo 18, comma 18.4, le parole “dell’energia elettrica.” sono sostituite dalle parole “dell’energia elettrica, specificando, nella medesima comunicazione, che i dati inviati si riferiscono a valori stimati.”;
- c) al comma 24.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera b):
 “ b) sono escluse le partite economiche e patrimoniali comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti, svalutazione crediti.”;
- d) il comma 24.4 è sostituito dal seguente comma:
 “ 24.4 Ai fini della determinazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali, la percentuale standard riconosciuta sul fatturato, determinato come somma delle fatture emesse nell’anno solare incluse le componenti fiscali e parafiscali, è definita sulla base delle risultanze derivanti dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2008.”;
- e) le tabelle 3, 4 e 5 del TIV sono sostituite dalle seguenti tabelle:

“ Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

- a) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)**

		$DISP_1$	$DISP_3$
Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>	<i>centesimi di euro/kWh</i>
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica	-	-0,036
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	-778,01	-

- b) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW**

<i>cent€/punto di prelievo/anno</i>
-1760,92

<i>Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)</i>		<i>Cent€/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0,051
1801	2640	0,573
2641	4440	1,279
oltre 4440		2,168

- c) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)**

<i>cent€/punto di prelievo/anno</i>
-880,46

<i>Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)</i>		<i>Cent€/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0
1801	2640	0
2641	4440	0
oltre 4440		0

Tabella 4: - Componente RCV di cui al comma 9bis.1

		<i>RCV1</i>	<i>RCV3</i>
Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1927,22	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,071
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	3260,48	-

Tabella 5: - Componente RCVi di cui al comma 9bis.1

		<i>RCVi1</i>	<i>RCVi3</i>
Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1541,77	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,057
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	2608,38	-

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 13.4 del TIV, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato comunica entro il 15 aprile 2009 alla Direzione Mercati dell'Autorità (mercati@autorita.it) il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica di due persone all'interno della società alle quali inviare la richiesta di cui a tale comma.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 aprile 2009.
- 6.3 Il TIV, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato, successivamente all'1 aprile 2009, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

30 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis